

Codice DB1605

D.D. 6 dicembre 2011, n. 628

Autorizzazione al subingresso ai sensi della l.r. 69/1978 da parte della Soc. F.Ili Piumatti S.n.c. nella titolarità della cava di sabbia e ghiaia di cui al "Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in loc. Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)", esercitata dalla Soc. Calcestruzzi S.p.A.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. La Società F.Ili Piumatti s.n.c., con sede legale in Saluzzo, Via Barge (omissis), è autorizzata, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 al subingresso nell'esercizio della cava in località Bastie, relativamente alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nel "Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)", autorizzati con d.d. n. 208 del 2 agosto 2010 in capo alla Società Calcestruzzi S.p.A., sino al 1° agosto 2012.
2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni previste nella precedente autorizzazione d.d. n. 208 del 2 agosto 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
3. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 49 – 12145 del 30 marzo 2004 e suoi allegati, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza in merito al SIC/ZPS "Confluenza Po-Bronda".
4. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e suo allegato, nella d.d. n. 208 del 2 agosto 2010 e nella d.g.r. 49 – 12145 del 30 marzo 2004 e suoi allegati, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
5. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a stipulare la convenzione con i Comuni Saluzzo e Revello, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e la Società Calcestruzzi S.p.A., secondo i contenuti della bozza allegata al presente atto (Allegato A).
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 443.000,00 € (quattrocentoquarantatre mila/00) ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all'Amministrazioni comunali di Saluzzo e Revello e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

7. La garanzia di cui sopra andrà a sostituire la precedente garanzia presentata dalla Società Calcestruzzi S.p.A. tramite fidejussione n. 460830427874 del 29 aprile 2004 e la relativa appendice del 14 luglio 2010 stipulata con Unicredit Banca d'Impresa (ora UniCredit Corporate Banking) a favore dell'amministrazione regionale dell'importo pari a 443.000,00 € (quattrocento quarantatre mila/00) che manterrà pertanto la sua efficacia sino all'accettazione della cauzione o fidejussione, presentata dalla Società F.lli Piumatti s.n.c., in attuazione al precedente punto 5.

8. In carenza della presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti 5. e 6. la Società Calcestruzzi S.p.A. resterà impegnata a quanto previsto nella convenzione già stipulata e non potrà essere svincolata la cauzione di cui al precedente punto 7.

9. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Saluzzo e Revello, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

10. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la d.g.r. n. 9-11058 del 23 marzo 2009.

La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Saluzzo e Revello, all'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese" per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonché alla Provincia di Cuneo.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto